



CITTÀ DI VIAREGGIO

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Testo coordinato

Approvato con delibera C.C. n. 18 del 28/06/2012

Modificato con delibera Commissariale n. 105 del 07.06.2013

Modificato con delibere Consiglio Comunale n. 17 del 21.03.2016

Modificato con delibere Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2019

Rettificato con delibere Consiglio Comunale n. 11 del 15/03/2019

SOMMARIO

| | |
|--|---|
| Sommario | 1 |
| Art. 1 - Oggetto del Regolamento | 2 |
| Art. 2 - Istituzione - Presupposto - destinazione | 2 |
| Art. 3 - Soggetto passivo | 2 |
| Art. 4 - Soggetto responsabile degli obblighi tributari | 2 |
| Art. 5 - Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on line | 2 |
| Art. 6 - Misura dell'imposta..... | 3 |
| Art. 7 - Periodo di applicazione ed esenzioni | 4 |
| Art. 8 - Obblighi delle strutture ricettive | 4 |
| Art. 9 - Versamento dell'imposta | 5 |
| Art. 10 - Controllo e accertamento imposta | 5 |
| Art. 11 - Sanzioni | 5 |
| Art. 12 - Riscossione coattiva | 6 |
| Art. 13 – Rimborsi | 6 |
| Art. 14 – Contenzioso | 6 |
| Art. 15 - Pubblicazione | 6 |

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è l'imposta comunale di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del D Igs. 14 Febbraio 2011 n. 23 - "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi su cui grava l'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 - Istituzione - presupposto - destinazione

1. E' istituita nel territorio comunale l'imposta di soggiorno.
2. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate sul territorio comunale. Rientrano pertanto nel presupposto d'imposta anche gli alloggi ammobiliati locati, in tutto o in parte, per uso turistico e gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art.4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali.
4. Ogni anno la distribuzione delle risorse verrà sottoposta, per un parere consultivo, ai rappresentanti delle principali associazioni di categoria del settore.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, negli agriturismi, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50 e non risulta residente nel Comune di Viareggio.

Art. 4 - Soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
2. I soggetti cui competono gli adempimenti inerenti l'imposta di soggiorno sono: il gestore delle strutture di cui all'art. 2 comma 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4 comma 5-ter del DL 50/2017 convertito nella L.96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 comma 5-bis del DL 50/2017 convertito nella L. 96/2017.

Art. 5 - Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on line

1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line, cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle

strutture ricettive, anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con l'Ente per l'incasso e il riversamento dell'imposta di soggiorno.

2. In tali casi, l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva e comunque prima del check-out.
3. Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo (ad esempio al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.
4. I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione.
5. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori gli obblighi di riscossione e riversamento, nonché di rendicontazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.
6. Per esigenze di semplificazione e di armonizzazione gestionale, sulle strutture extra-alberghiere, sugli agriturismi e sulle locazioni brevi (art. 4 dl/50/2017 e smi), l'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente dai gestori e/o da soggetti convenzionati che gestiscono portali telematici e/o portali on line viene liquidata con l'applicazione di una tariffa unica che sarà stabilita al momento di approvazione della tariffa e senza vincoli di stagionalità.
7. Qualora la prenotazione mediante piattaforma on line sia effettuata presso una struttura alberghiera con pagamento anticipato, il differenziale tra la tariffa corrisposta al momento della prenotazione e quella stabilita dal Comune dovrà essere pagata dall'ospite durante il suo soggiorno e versata dal responsabile della struttura alberghiera entro i termini regolamentari.
8. I portali telematici e/o le piattaforme on line applicheranno le esenzioni su richiesta del soggetto esente tramite un processo di rimborso gestito direttamente, con obbligo di rendicontazione all'Ente.
9. Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con maggiore dettaglio nell'atto convenzionale.

Art. 6 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definita dalla normativa regionale, e tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti, dei prezzi di pernottamento
2. La misura dell'imposta è determinata annualmente dalla giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e può prevedere per le strutture ricettive alberghiere e per i

campeggi tariffe differenziate sulla base della stagionalità.

3. In tal caso, per **alta stagione** si intende il periodo che va dal 01/06 al 30/09 mentre per **bassa stagione** il periodo che va dal 01/10 al 30/05.
4. Per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere e dai campeggi è possibile prevedere tariffe uniche annuali, sia per chi opera sulle piattaforme online, sia per chi gestisce direttamente.
5. L'Amministrazione Comunale e le associazioni di categoria del settore dovranno monitorare annualmente gli effetti dell'applicazione dell'imposta e potranno formulare eventuali proposte correttive.

Art. 7 - Periodo di applicazione ed esenzioni

1. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di *dieci pernottamenti consecutivi*.
2. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:
 - a. Tutti i minori fino al compimento *del diciottesimo anno di età*;
 - b. Coloro che assistono degenti ricoverati in strutture sanitarie, in ragione di un solo accompagnatore;
 - c. Entrambi i genitori di minori degenti ricoverati in strutture sanitarie;
 - d. Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco che soggiornino per esigenze di servizio;
 - e. Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti.
 - f. Le persone riconosciute "diversamente abili" ai sensi delle normative vigenti in materia.
3. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti.
4. L'esenzione di cui alle lettere b) e c) è subordinata alla presentazione di apposita *autocertificazione da parte del richiedente*. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
5. L'esenzione di cui alla lettera d) dovrà essere dichiarata dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000."

Art. 8 - Obblighi delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'entità delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. Sono altresì tenuti a tale informazione qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
2. I gestori delle strutture ricettive devono dichiarare al servizio Entrate del Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del bimestre, il relativo

periodo di pernottamento, il numero dei soggetti esenti (e la relativa documentazione che comprava l'esenzione), l'imposta dovuta e gli estremi del versamento nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta e messa a disposizione gratuitamente dal Comune.

Art. 9 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza della somma riscossa, "o secondo le modalità previste dai portali telematici".

Il gestore della struttura ricettiva e i soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line effettuano il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre solare, con le modalità seguenti:

- Mediante pagamento diretto alla tesoreria comunale;
- Mediante altre forme attivate dall'Amministrazione.

Art. 10 - Controllo e accertamento imposta

1. Il comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente (per il recupero dell'evasione, dell'elusione e dei versamenti)
3. I gestori delle strutture ricettive dovranno:
 - a. Presentare la dichiarazione nei termini di cui al precedente art. 8, comma 2;
 - b. Effettuare il versamento dell'imposta come stabilito dal precedente art. 9;
 - c. Esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo;
 - d. Trasmettere debitamente compilati e sottoscritti questionari riguardanti dati e notizie di carattere speciali richiesti dal Comune.

Art. 11 - Sanzioni

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473.
3. Per ritardato, parziale o omesso versamento dell'imposta, si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente

comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Lgs. n. 472 del 1997.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 8 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniari da 150,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 Bis del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 12 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 13 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze successive. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al precedente comma non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a Euro 12,00.

Art. 14 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 15 - Pubblicazione

1. Il presente regolamento è trasmesso al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del decreto lgs. 446/1997, entro 30 giorni dalla data di esecutività.